



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 367 del 07/05/2024**

---

**Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. Ampliamento del termine per la proposizione della querela per il delitto di violenza sessuale**

---

*Firmato da: Michele Cammarano; Vincenzo Ciampi; Carmela Fiola; Severino Nappi; Loredana Raia; Gennaro Saiello*



*Consiglio regionale della Campania*

PROPOSTA DI LEGGE

**Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.  
Ampliamento del termine per la proposizione della querela per il delitto di  
violenza sessuale**

A iniziativa dei Consiglieri

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Carmela Fiola

Roberta Gaeta

Severino Nappi

Loredana Raia

Gennaro Saiello



Consiglio regionale della Campania

## RELAZIONE DESCRITTIVA

L'articolo 609-bis del codice penale definisce il delitto di violenza sessuale. Ai sensi del primo comma, «chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni». L'articolo 609-septies, secondo comma, c.p. dispone che il predetto reato, anche nelle sue forme aggravate, è punibile a querela di parte (irrevocabile) della persona offesa e che «il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi». Quando, invece, la vittima è minorenni si procede d'ufficio entro il termine di prescrizione del reato<sup>1</sup>.

La presente iniziativa legislativa muove dalla constatazione, avvalorata da autorevoli studi scientifici, che il termine di dodici mesi per proporre querela, previsto nel caso della violenza sessuale commessa nei confronti di persona maggiorenne, delimita un periodo di tempo del tutto insufficiente, in quanto la vittima necessita di tempi ben più lunghi per maturare la consapevolezza dell'abuso subito e trovare in sé stessa la forza per denunciarlo. Com'è dolorosamente noto alle persone che hanno vissuto tale esperienza, occorrono anni anche solo per riuscire a parlarne, trovare le parole adatte per definire quanto accaduto, superare la vergogna di raccontarlo ad altre persone e, a poco a poco, decidersi ad affrontare l'ulteriore trauma della denuncia e dell'iter processuale, con il loro carico di domande invasive che rinnovano la sofferenza.

È in proposito illuminante la testimonianza della filosofa statunitense Susan Brison in merito allo stupro subito oltre dieci anni prima, a seguito del quale le occorsero molti mesi soltanto per riequilibrare la propria percezione della realtà: «Per vari mesi dopo la mia aggressione ho condotto un'esistenza da spettro, non ero sicura se fossi morta e il mondo fosse andato avanti senza di me o se fossi viva ma in un mondo del tutto alieno»<sup>2</sup>.

La vittima di uno stupro subisce un trauma da cui deriva, in primo luogo, uno sforzo di rimozione dell'evento traumatico, il cui ricordo è intollerabile alla mente, nel tentativo – quasi sempre vano – di riprendere normalmente la propria vita come se nulla fosse accaduto. «Le tipiche strategie di difesa messe in atto dalla vittima, dopo la violenza, sono la negazione e l'evitamento»<sup>3</sup>. La vittima si considera colpevole di non aver evitato l'aggressione e si convince di esserne corresponsabile, perdendo quella fiducia in sé stessa che è il presupposto indispensabile per credere negli altri e confidare loro la violenza subita.

A causa di vere e proprie lesioni ai circuiti cerebrali, il lungo e tortuoso percorso della vittima verso il raggiungimento di una lucida consapevolezza dell'esperienza traumatica vissuta è caratterizzato da emozioni e sensazioni fisiche intense e sgradevoli, persistenti stati depressivi di ansia e paura,

---

1 Ai sensi dell'articolo 157, sesto comma, c.p., per il reato di violenza sessuale il termine di prescrizione è raddoppiato, per cui risulta pari a ventiquattro anni (il doppio del massimo della pena edittale). Inoltre, l'articolo 158, terzo comma, c.p. ricomprende la violenza sessuale tra i reati per i quali, «se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente». In virtù delle norme citate, la presentazione della denuncia per il reato di violenza sessuale commesso nei confronti di persona minorenni, diversamente dal caso in cui la vittima sia maggiorenne, risulta soggetta a un termine soddisfacentemente ampio e in linea con quanto previsto negli altri ordinamenti europei.

2 Susan J. Brison, *Dopo la violenza. Lo stupro e la ricostruzione del sé*, Il Margine, Trento 2021.

3 I. Sarmiento, [Gli aspetti psicologici della violenza sessuale: effetti dello stupro sulle vittime](https://www.steteofmind.it/2017/04/11/la-violenza-sessuale-effetti-dello-stupro-sulle-vittime/), su [steteofmind.it](https://www.steteofmind.it), 2017.



## Consiglio regionale della Campania

azioni impulsive e aggressive, crisi di panico al minimo sentore di pericolo. Aumentano i rischi di abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope e di ideazione di propositi e comportamenti suicidari.

Rappresenta dunque un insulto alle vittime di abusi sessuali asserire, come purtroppo continua ad accadere ancora oggi, che una denuncia non immediata sia priva di credibilità. Al contrario, come ha sancito una recente pronuncia giurisprudenziale, «l’attendibilità della persona offesa dal delitto di violenza sessuale non è compromessa dal decorso di tanti anni dal momento in cui erano iniziate le condotte illecite al momento della denuncia dei fatti»<sup>4</sup>.

L’idea alla base della presente proposta di legge è nata nell’ambito del convegno dedicato al tema della violenza contro le donne tenutosi il 9 febbraio 2024 presso il Consiglio regionale della Campania. Nell’occasione, le firmatarie e i firmatari della proposta hanno assistito alla proiezione del cortometraggio *Per averci creduto*, ispirato alla storia della psicoterapeuta e scrittrice Sandra Pagliuca, che ha testimoniato le difficoltà del lungo e sofferto percorso interiore che una persona vittima di stupro intraprende fino a maturare la scelta di denunciare la violenza subita. Il percorso interiore può durare molti anni, rendendo del tutto inadeguato – se non irrisorio – il termine di dodici mesi per proporre querela fissato dall’articolo 609-septies c.p.

Nell’ampliare il predetto termine da sei a dodici mesi, il legislatore della legge n. 69/2019 (meglio nota come “Codice rosso”)<sup>5</sup> ha riconosciuto il problema e compiuto il primo passo di un cammino non ancora giunto a una soluzione soddisfacente.

Può rappresentare un modello la legislazione francese in materia di diritto penale sessuale, profondamente innovata dalle leggi del 3 agosto 2018 e del 21 aprile 2021. Le principali figure di reato sessuale sono il delitto di aggressione sessuale (*agression sexuelle – article 222-22 code pénal*), integrato da condotte non penetrative, e il più grave crimine di stupro (*viol – article 222-23 code pénal*), di natura penetrativa. Anche laddove commessi nei confronti di persone maggiorenni, detti reati sono perseguibili d’ufficio entro i rispettivi termini di prescrizione, pari a sei anni per il delitto di aggressione sessuale e a vent’anni per il crimine di stupro.

In Italia, i propositi di rafforzamento del contrasto legislativo allo stupro e alle altre forme di aggressione sessuale sul modello degli altri Paesi europei trovano un ostacolo nella peculiare struttura della normativa italiana in materia, pressoché priva di corrispondenti negli altri ordinamenti penali europei. Il nostro codice penale, infatti, prevede una fattispecie unica di violenza sessuale anziché una pluralità di figure di reato di diversa gravità. Nella locuzione “atti sessuali” di cui all’articolo 609-bis c.p., i cui contorni sono oggetto di un notevole dibattito dottrinale, rientra infatti un ampio spettro di condotte – dal tocco fino allo stupro – connotate da gradi di disvalore considerevolmente differenti. Conseguentemente, l’ampliamento del termine per la proposizione della querela per lo stupro investirebbe inevitabilmente anche agli “atti sessuali” di minore gravità.

Il legislatore della legge n. 96/1996, pur meritoria, scelse di accorpare le preesistenti fattispecie di violenza carnale (penetrativa) e atti di libidine violenti (non penetrativi) nell’unica fattispecie di

---

<sup>4</sup> Corte d’appello di Perugia, sentenza n. 97/2023 – Ud. 03/02/2023 – deposito 03/07/2023.

<sup>5</sup> Legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), art. 13, comma 4, lettera b).



*Consiglio regionale della Campania*

violenza sessuale, la quale non opera una distinzione tra condotte penetrative e non penetrative. L'intento del legislatore era principalmente evitare che la vittima fosse sottoposta a domande eccessivamente invasive circa i particolari della violenza. Il mancato conseguimento di tale obiettivo apparve chiaro già pochi anni dopo l'entrata in vigore della riforma<sup>6</sup>: la distinzione tra atti penetrativi e non penetrativi è sopravvissuta nella prassi giurisprudenziale, in quanto la fattispecie unica non ha eliminato la necessità di ricostruire precisamente i fatti al fine di commisurare la pena alla gravità della condotta posta in essere dal reo<sup>7</sup>.

Nella consapevolezza dei limiti dell'azione legislativa di un Consiglio regionale in questa materia, si esorta il legislatore nazionale a varare una riforma strutturale del diritto penale sessuale che allinei l'ordinamento italiano agli altri ordinamenti europei, anche attraverso la (re)introduzione di un'autonoma fattispecie di violenza carnale/stupro, per la quale si chiede la previsione della procedibilità d'ufficio o, quantomeno, di un termine per la proposizione della querela di parte almeno ventennale.

Nell'attesa dell'auspicata riforma, la cui necessità appare indifferibile nel quadro di una vasta azione legislativa di contrasto a ogni forma di violenza di genere, si propone di **ampliare da dodici mesi a dieci anni il termine per la proposizione della querela per il reato di violenza sessuale.**

---

6 Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, [\*Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 269\*](#), 10 luglio 2000, pp. 11-12.

7 In particolare, la distinzione tra atti penetrativi e non penetrativi rappresenta il principale criterio adoperato per applicare o meno l'attenuante (riduzione della pena fino a due terzi) di cui all'art. 609-bis, terzo comma, c.p. normalmente concessa a chi compie atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale.



*Consiglio regionale della Campania*

**Art. 1**

(Modifica all'art. 609-septies del codice penale)

1. All'articolo 609-septies, secondo comma, del codice penale, le parole: «il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il termine per la proposizione della querela è di dieci anni».